

COMUNE DI ROCCASTRADA - GR
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
GESTIONE DELLE STRADE VICINALI DI USO PUBBLICO.

INDICE

CAPO I: DEFINIZIONI, PRINCIPI GENERALI ED AMBITO DI APPLICAZIONE.

CAPO II: CONSORZI TRA UTENTI DI STRADE VICINALI.

CAPO III: CLASSIFICAZIONE E DECLASSIFICAZIONE DELLE STRADE VICINALI DI USO PUBBLICO E TRASFORMAZIONE STRADE VICINALI IN STRADE COMUNALI.

CAPO IV: GESTIONE DELLE STRADE VICINALI.

CAPO V: ALTRE DISPOSIZIONI.

CAPO I: DEFINIZIONI, PRINCIPI GENERALI ED AMBITO DI APPLICAZIONE.

ARTICOLO 1. STRADE VICINALI DI USO PUBBLICO E STRADE VICINALI PRIVATE, DETTE “STRADE AGRARIE”.

- I. Si definiscono “strade vicinali pubbliche”, le strade di proprietà privata destinate al transito di una determinata comunità di soggetti, o sottoposte ad un diritto di pubblico transito. Elemento fondamentale delle strade vicinali pubbliche è l’idoneità della strada, o di un tratto di essa, a soddisfare esigenze di interesse generale, consistenti nella necessità dell’uso per garantire la circolazione o per raggiungere edifici di interesse collettivo.
- II. Si definiscono “strade vicinali private” o “strade agrarie”, le strade che attraversano terreni privati, costituite per l’esclusivo uso dei fondi limitrofi.

ARTICOLO 2. PRINCIPI GENERALI.

- I. Il presente regolamento si ispira all’attuazione dei seguenti principi generali:
 - a. garantire la fruibilità pubblica della strada o porzione di strada vicinale di interesse generale;
 - b. promuovere il miglioramento delle strade vicinali di uso pubblico, attraverso interventi di manutenzione;
 - c. riconoscere validità ai Consorzi per la manutenzione e la ricostruzione delle strade vicinali soggette al pubblico transito, costituiti ex D.L.Lgt n. 1446 del 1/09/18;
 - d. provvedere alla classificazione e declassificazione delle strade comunali (comma 5 art. 13 D.lgs 285/92) secondo le indicazioni contenute nel DPGR della Toscana n.41/R/2004 e s.m.i. ;
 - e. curare ed aggiornare l’elenco delle strade vicinali di uso pubblico (comma 6 art. 13 D.lgs 285/92).

ARTICOLO 3. AMBITO DI APPLICAZIONE.

- I. Il presente regolamento si applica alle strade vicinali di uso pubblico.
- II. Sono escluse dall’ambito di applicazione del regolamento le seguenti categorie di strade: autostrade, strade statali, strade provinciali, strade comunali, strade private.

CAPO II: CONSORZI TRA UTENTI DI STRADE VICINALI.

ARTICOLO 4. PROCEDIMENTO DI COSTITUZIONE DI CONSORZI OBBLIGATORI TRA UTENTI DI STRADE VICINALI.

- I. La costituzione di Consorzi per la manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali di uso pubblico ha natura obbligatoria (ex art.14 L. n. 126 del 12/02/58).
- II. La materia è regolata dal D.L. Lgt n. 1446 del 1/09/18 e dal presente regolamento.
- III. La domanda per la costituzione del Consorzio deve essere presentata al Sindaco del Comune da un numero di utenti della strada che rappresenti o assuma a proprio carico almeno un terzo della spesa occorrente per le opere proposte, sulla base di una perizia. E’ possibile presentare istanze anche qualora non siano previste nel breve termine opere di manutenzione. Alla domanda deve essere allegato anche lo schema dell’elenco degli utenti, con il piano di ripartizione della spesa tra di essi. Lo Statuto consortile verrà redatto dal Comune in accordo con i privati.
- IV. La Giunta comunale, sentiti gli utenti, formula le proposte per la costituzione del Consorzio, che vengono depositate, per la durata di 15 giorni, presso la Segreteria Comunale. L’avviso di deposito è pubblicato nell’Albo Pretorio ed è notificato agli utenti dal messo comunale.
- V. Il Consiglio comunale, decorsi almeno altri 15 giorni, tenute presenti le proposte della Giunta, approva la costituzione del Consorzio, l’elenco degli utenti ed il piano di ripartizione delle spese.

- VI. Nel caso di strade vicinali soggette ad uso pubblico il Comune può procedere alla costituzione d'ufficio del Consorzio (art. 5 D.L.lgt n. 1446/1918).
- VII. Il Presidente del Consorzio è il referente dell'Amministrazione Comunale, in ordine a tutto quanto concerne la strada vicinale.
- VIII. Il Comune è rappresentato nei Consorzi, ove il Sindaco non abbia diversamente provveduto, nella persona del Responsabile della struttura organizzativa comunale competente per materia.

CAPO III: CLASSIFICAZIONE E DECLASSIFICAZIONE DI STRADE VICINALI DI USO PUBBLICO.

ARTICOLO 5. PROCEDIMENTI.

- I. I procedimenti di classificazione e declassificazione delle strade vicinali di uso pubblico sono regolati dalle disposizioni del presente regolamento nel rispetto delle norme del DPGR della Toscana n.41/R/2004 e s.m.i.

ARTICOLO 6. CLASSIFICAZIONE E DECLASSIFICAZIONE STRADA VICINALE DI USO PUBBLICO PER INIZIATIVA PRIVATA E PUBBLICA (PASSAGGIO DA STRADA PRIVATA A STRADA VICINALE DI USO PUBBLICO E VICEVERSA) E TRASFORMAZIONE DI STRADE VICINALI IN STRADE COMUNALI SU ISTANZA DI PRIVATI

- I. La classificazione e la declassificazione delle strade vicinali di uso pubblico può avvenire su richiesta di privati o per iniziativa pubblica, secondo il seguente procedimento:
 - a. istanza di almeno un terzo dei proprietari proprietari dei fondi contermini o, in caso di iniziativa pubblica, verifica della struttura organizzativa comunale competente per materia, circa la rilevanza pubblicistica o meno della strada. In entrambi i casi i privati o l'ufficio dovranno produrre la seguente documentazione:
 - i. mappa catastale;
 - ii. visure catastali relative alle particelle servite dal tracciato stradale;
 - iii. elenco riepilogativo delle proprietà interessate;
 - iv. documentazione fotografica;
 - v. perizia relativa alle condizioni d'uso della strada ed eventuale perizia di stima relativa lavori di manutenzione, ove necessari;
 - vi. ripartizione delle spese o tabella millesimale o sua proposta;
 - b. nel caso di procedimento attivato su iniziativa privata, esame preliminare da parte della struttura organizzativa comunale competente per materia circa la verifica della sussistenza dell'uso pubblico;
 - c. adozione della deliberazione di Giunta comunale di accertamento dell'oggettivo ed attuale rilievo ed interesse pubblico della viabilità interessata e conseguente classificazione o declassificazione;
 - d. deliberazione di Consiglio Comunale di autorizzazione all'acquisto, nel caso di trasformazione della strada vicinale in strada pubblica;
 - e. comunicazione ai privati interessati circa l'esito della deliberazione di Giunta o di Consiglio comunale;
 - f. frazionamento, ove necessario, a cura e spese del soggetto che ha attivato l'istanza di classificazione;
 - g. in caso di classificazione, costituzione del Consorzio mediante la procedura individuata all'art. 4. In caso di declassificazione si procederà allo scioglimento del consorzio.
 - h. pubblicazione del provvedimento di classificazione, declassificazione o trasformazione all'Albo Pretorio per 15 giorni;

- i. termine di 30 giorni dalla scadenza del periodo di pubblicazione per presentare opposizione all'ente deliberante.
- j. nel caso di trasformazione della strada vicinale in strada comunale, atto notarile di acquisto della porzione di terreno a cura e spese del Comune ed eventuale liquidazione di un corrispettivo ai proprietari dei terreni interessati.

ARTICOLO 7. PUBBLICITA' DEI PROVVEDIMENTI DI CLASSIFICAZIONE E DECLASSIFICAZIONE.

- I. Ad integrazione delle forma di pubblicità di cui sopra, le amministrazioni comunali trasmettono i provvedimenti di classificazione e declassificazione che siano divenuti definitivi alla Regione, che provvede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione ed al competente Ministero.

CAPO IV: GESTIONE DELLE STRADE VICINALI DI USO PUBBLICO.

ARTICOLO 8. INTERVENTI MANUTENTIVI.

- I. I contributi per la manutenzione delle strade vicinali sono erogabili solo ed esclusivamente per i tratti di viabilità dove è riscontrabile in modo oggettivo l'uso pubblico.

ARTICOLO 9. INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AMMESSI A CONTRIBUTO.

- I. Gli interventi di manutenzione ordinaria contribuiscono al mantenimento in buono stato delle strade vicinali, senza alterarne le caratteristiche.
- II. A titolo esemplificativo si elencano alcune tipologie di interventi di manutenzione ordinaria ammessi al contributo del Comune:
 - a. ricarico di ghiaia e materiale stabilizzato;
 - b. riprese di asfalti esistenti;
 - c. fresatura dell'inerte esistente per livellare il piano stradale;
 - d. manutenzione, ripristino ed esecuzione di fossi stradali e chiaviche;
 - e. trattamenti in cemento
- III. E' possibile effettuare altri interventi che l'Amministrazione comunale ritenga adeguati al caso specifico di volta in volta presentatosi .
- IV. L'amministrazione può contribuire anche fornendo i materiali necessari alla manutenzione, in quantità tale che il loro valore sia pari al contributo assegnato dal Comune.

ARTICOLO 10. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA.

- I. Gli interventi di manutenzione straordinaria sono finalizzati al mantenimento della funzionalità della strada compromessa a seguito di eventi calamitosi o ritenuti necessari a seguito di particolari circostanze.
- II. Nei casi predetti, laddove gli interventi siano funzionali a preminenti interessi di sicurezza stradale e protezione civile, l'Amministrazione Comunale contribuisce , previa specifica convenzione che approva il progetto, nel limite del 50% della spesa effettiva, ed eventualmente anticipa le quote di spettanza del Consorzio anche a valere sulle ordinarie contribuzioni degli anni successivi.
- III. Si citano a titolo esemplificativo alcune tipologie di interventi di manutenzione straordinaria ammissibili a contributo:
 - a. ripristino di viabilità in seguito ad eventi calamitosi;
 - b. ripristino ponti e/o manufatti a seguito di eventi calamitosi o grave deterioramento;
 - c. ripristino muri a valle delle strade;
 - d. asfaltatura o trattamenti con semipenetrazione di strade bianche;
 - e. modifiche di tracciato o di livello che migliorino le caratteristiche plano-altimetriche;
 - f. trattamenti in cemento

- IV. Nel caso di concomitanza di più interventi di cui al presente articolo la precedenza nei finanziamenti verrà determinata, tenendo conto della rilevanza dell'opera ai fini del completamento della complementarietà del reticolo stradale principale e del numero degli utenti interessati.

ARTICOLO 11. SOGGETTI AMMESSI.

- I. Sono ammessi a richiedere il contributo esclusivamente i Consorzi di utenti di strade vicinali, in persona del Presidente pro tempore., o per loro conto il presidente del Consorzio Riunito delle Strade Vicinali.

ARTICOLO 12. ENTITA' DEL CONTRIBUTO.

- I. L'erogazione del contributo è commisurata all'importanza della strada, (art. 3 D.L.lgt 1446/1918) all'uso di pubblica utilità cui è destinata, all'entità ed al tipo di lavorazioni da effettuare.
- II. L'Amministrazione comunale può erogare un contributo compreso tra 1/5 e un 1/2 delle spese da effettuare, previa valutazione delle condizioni sopra riportate (art. 3 D.L.Lgt 1446/18).
- III. L'Amministrazione si riserva di limitare l'erogazione del contributo in base alla disponibilità finanziaria presente ed a valutazioni inerenti all'effettivo uso pubblico della strada o del tratto di viabilità interessato.
- IV. L'apposizione e la manutenzione della segnaletica, sia verticale che orizzontale, sulle strade vicinali di uso pubblico e sulle strade locali, è a carico del Comune. (art. 37 D.lgs 285/92 comma 1 lett. C).

ARTICOLO 13. DOMANDA DI CONTRIBUTO.

- I. I Consorzi, al fine di accedere al contributo, devono presentare domanda al Comune di Roccastrada, a firma del Presidente, mediante compilazione di apposito modello predisposto dalla struttura organizzativa comunale competente per materia. Le domande saranno raccolte dalla struttura organizzativa comunale competente per materia che relazionerà alla Giunta Comunale.
- II. I contributi dovranno essere richiesti entro il mese di ottobre.

ARTICOLO 14. CONTROLLO DEI LAVORI.

- I. I lavori, effettuati dai Consorzi, relativi alle domande di contributo devono essere eseguiti in conformità alle norme vigenti, tenuto conto delle indicazioni tecniche fornite dalla struttura organizzativa comunale competente per materia.
- II. E' facoltà del Comune eseguire delle verifiche in corso d'opera.

ARTICOLO 15. ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO.

- I. L'assegnazione del contributo viene comunicata al Presidente del Consorzio richiedente a mezzo di lettera raccomandata, o altro mezzo preventivamente concordato fra le parti, recante il provvedimento di assegnazione e l'importo riconosciuto. La comunicazione verrà trasmessa entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello in cui è stato richiesto il contributo.
- II. Il contributo del Comune, una volta concesso, non è suscettibile di variazioni in aumento per eventuali maggiori spese verificatesi rispetto alle previsioni iniziali, salvo che, nel corso delle lavorazioni si siano verificate circostanze impreviste, da valutare caso per caso. I contributi vengono erogati con periodicità annuale, a fronte della presentazione di fatture o altri documenti contabili attestanti l'esecuzione dei lavori.
- III. Fermo restando il limite massimo del contributo ammissibile, può essere riconosciuta con deliberazione della Giunta, una quota di contribuzione afferente alle spese generali

amministrative nel limite massimo del 20% sul totale dei lavori, a questo fine il Presidente del Consorzio è tenuto a presentare una relazione descrittiva delle attività sostenute.

CAPO V: ALTRE DISPOSIZIONI.

ARTICOLO 16. POTERI DEL COMUNE SU STRADE VICINALI.

- I. I poteri che vengono esercitati dal Comune sulle strade vicinali, (art. 14 codice D.lgs 285/92) comprendono:
 - a. l'espletamento dei servizi di vigilanza e polizia stradale, compresa l'emanazione di ordinanze; (art. 15 D.L.Lgt 1446/18)
 - b. la garanzia della sicurezza e della fluidità della circolazione, tramite gestione e pulizia delle strade, dei fossi e di quant'altro fosse necessario nel caso di inadempienze da parte dei Consorzi, salvo rivalsa dei relativi oneri per la quota a carico degli stessi;
 - c. rilascio di autorizzazioni e concessioni;
 - d. controllo tecnico dell'efficienza delle strade e delle relative pertinenze;
 - e. apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta;

ARTICOLO 17. AGGIORNAMENTI.

- I. Sono in ogni tempo ammesse variazioni dei tracciati delle strade vicinali, purchè adeguatamente giustificate da esigenze di pubblico interesse e purchè tali variazioni non peggiorino le caratteristiche morfologiche dei tracciati esistenti.

ARTICOLO 18. NUOVE STRADE.

- I. La realizzazione di nuove strade da parte di privati deve essere autorizzata. Nel caso in cui venga richiesta la classificazione di "strada vicinale di uso pubblico", si esegue la procedura definita nel Capo III del presente regolamento, con l'aggiunta dei seguenti allegati all'istanza di classificazione:
 - a. contratti di acquisto dei beni immobili;
 - b. relazione sulle caratteristiche geometriche del tracciato e sulla sezione tipo;
 - c. collaudo statico e collaudo funzionale dell'opera stradale.
- II. Ad avvenuta ultimazione della strada il Servizio competente procederà ad una verifica dei lavori eseguiti in rapporto al progetto approvato ed alle eventuali prescrizioni normative. Restano salve tutte le eventuali prescrizioni derivanti da Convenzioni urbanistiche o da atti di sottomissione che regolano i rapporti tra Comune e soggetto attuatore dell'intervento edilizio, qualora la nuova strada venga realizzata nell'ambito di un comparto edificatorio o intervento edilizio diretto.

ARTICOLO 19. NORME TRANSITORIE E FINALI.

- I. I Consorzi di strade vicinali del Comune di Roccastrada, esistenti alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento, sono tenuti ad uniformarsi ad esso entro 90 giorni, in particolare con riguardo all'art. 4, c.4, a pena di esclusione dalla contribuzione comunale fino alla data di regolarizzazione e/o di espletamento degli adempimenti prescritti.
- II. Eventuali ampliamenti delle aree di circolazione di uso pubblico possono essere proposti con i requisiti e con le procedure di cui al precedente art.4, e con l'approvazione dell'assemblea del consorzio a maggioranza semplice dei presenti e del rappresentante del Comune.
- III. La Giunta comunale può, con proprio atto, determinare criteri e modalità operative, necessari per l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, anche con particolare riguardo ai rapporti con il Consorzio Riunito delle Strade Vicinali.
